

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- **"Arera"**: "Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente", autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina il settore elettrico e del gas naturale, istituita con legge n. 481/1995, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicata in GU n. 270 del 18 novembre 1995 – Supplemento Ordinario n. 136;
- **"Accettazione della proposta contrattuale per l'attivazione dei servizi energetici"**: è il documento con il quale il Cliente accetta l'attivazione della fornitura dei servizi energetici proposta da Hera Comm;
- **"Addebito Diretto SEPA"**: è un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del Cliente di un'autorizzazione ad addebitare direttamente il conto corrente (mandato) ed attivato da HERA COMM che – a seguito del mandato firmato dal proprio cliente – avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria Banca (introdotta dal Regolamento Europeo n. 260/2012 - che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 - pubblicato nella GU del 30 marzo 2012);
- **"Bolletta sintetica"**: è il documento di fatturazione, valido ai fini fiscali, che viene reso periodicamente al Cliente e che riporta le informazioni relative ai consumi del Cliente, agli importi fatturati, alle modalità di pagamento, nonché altre informazioni utili per la gestione della fornitura;
- **"Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità"**: azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del Punto di Riconsegna;
- **"Cliente"**: è il soggetto, persona fisica o giuridica, che acquista il gas naturale e/o l'energia elettrica oggetto del presente Contratto per usi esclusivamente non domestici;
- **"Consumi effettivi"**: sono i consumi di energia elettrica e gas attribuiti sulla base di letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;
- **"Contratto"**: il presente Contratto di somministrazione di gas e/o energia elettrica al Cliente;
- **"Contratto di dispacciamento"**: Contratto stipulato con Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
- **"Contratto di Distribuzione"**: contratto stipulato con il Distributore per l'erogazione del servizio di distribuzione sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
- **"Distributore elettrico"**: è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione locale di energia elettrica, alla cui rete è connesso il POD del Cliente;
- **"Distributore Gas"**: è il soggetto esercente l'attività di trasporto locale del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna al Cliente;
- **"Elementi di Dettaglio"**: sono le informazioni di dettaglio, contenute nella bolletta, relative agli importi fatturati, con l'indicazione dei prezzi unitari applicati per ogni voce di spesa e delle relative quantità, rese disponibili da HERA COMM su richiesta del Cliente;
- **"Fattura di chiusura"**: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas in essere tra HERA COMM e il Cliente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale;
- **"Fattura di periodo"**: è ogni fattura successiva alla prima emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra venditore e cliente finale;
- **"Fatturazione anomala di consumi"**: si definisce anomala la fattura o la somma delle bollette, successiva/e ad un blocco di fatturazione o relativa/e al medesimo periodo di riferimento dei consumi, qualora emessa/e con cadenza inferiore alla periodicità di fatturazione prevista per il cliente dalla regolazione e di importo superiore al 150% dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi nei seguenti casi: a) basata su dati di misura rilevati o stimati che faccia seguito ad altre bollette basate su dati rilevati o stimati; b) contenente ricalcoli qualora sia intervenuta una modifica dei dati di misura per lettura precedentemente errata o per ricostruzione dei consumi; c) contenente ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo applicate; d) emessa successivamente ad un blocco di fatturazione; e) emessa per prima successivamente all'attivazione della fornitura, con valori anomali rispetto all'autolettura comunicata dal cliente prima della fatturazione o contestualmente alla presentazione di un reclamo;
- **"Fornitura dei servizi energetici"**: la fornitura di gas e/o energia elettrica;
- **"Gas"**: gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane;
- **"Glossario"**: è uno strumento rivolto al Cliente per rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione;
- **"Gruppo di misura"**: è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura dell'energia elettrica e/o del gas e per il collegamento all'impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
- **"HERA COMM"**: HERA COMM S.r.l., società autorizzata alla vendita di energia elettrica e gas dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- **"Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna"** e **"Interruzione della fornitura di energia elettrica"**: azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del Cliente;
- **"Offerta economica per i servizi energetici a mercato libero di HERA COMM"** (di seguito denominata Offerta Economica): allegata al presente Contratto, contiene le

condizioni economiche per la fornitura dei servizi energetici;

- **"Proposta contrattuale per l'attivazione dei servizi energetici"** (d'ora in poi "Proposta contrattuale"): è il documento con il quale HERA COMM propone al Cliente l'attivazione della fornitura dei servizi energetici;
- **"Punto di riconsegna"** (d'ora in poi "PDR"): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;
- **"Punto di prelievo"** (d'ora in poi "POD"): punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente;
- **"Parti"**: HERA COMM ed il Cliente definiti congiuntamente;
- **"Ricalcolo"**: ricalcolo di consumi o corrispettivi già fatturati in precedenti bollette, quando: si rendono disponibili le letture ed i relativi consumi effettivi a seguito di precedenti bollette basate su letture e consumi stimati; si verifica una modifica dei consumi dovuta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore; si verifica una modifica dei prezzi applicati;
- **"Scheda tecnica di fornitura"**, di seguito denominata Scheda Tecnica (una per ogni sede presso cui si richiede l'attivazione della fornitura): è il documento che contiene le informazioni necessarie per l'attivazione della fornitura;
- **"Sportello/i Clienti"**: sono i punti di contatto sul territorio resi disponibili ai Clienti da Hera Comm;
- **"Switching"**: in relazione all'energia elettrica, è la variazione dell'utente del dispacciamento relativo ad uno o più punti di prelievo associati al Cliente finale e in relazione al gas è la variazione dell'utente della distribuzione relativo ad uno o più punti di riconsegna;
- **"Trattamento per fasce"**: è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico messo in servizio per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica immessa e/o prelevata;
- **"Trattamento monorario"**: è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore senza la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica immessa e/o prelevata;
- **"TERNA S.p.A."**: è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972**, n. 633, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*, pubblicato in GU n.292 del 11 novembre 1972;
- **Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504**, *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*, pubblicato in GU n. 279 del 29 novembre 1995;
- **Decreto Legislativo 9 ottobre 2002**, n. 231, *Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, pubblicato in GU n.249 del 23 ottobre 2002;
- **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**: è l'insieme di norme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123;
- **Delibera Arera n. 200/99** (e successive modifiche e integrazioni) del 28 dicembre 1999 *Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a Clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481*, pubblicata in GU n. 306 - Supplemento ordinario n.235 del 31 dicembre 1999;
- **Delibera Arera n.111/06** (e successive modifiche e integrazioni) del 9 giugno 2006 *Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79* - pubblicata in GU n. 153 – Supplemento Ordinario n. 158 del 4 luglio 2006;
- **Delibera Arera ARG/elt 191/09** (e successive modifiche e integrazioni) del 11 dicembre 2010, *Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali*, pubblicata in GU n.31, Supplemento Ordinario n. 25 del 8 febbraio 2010;
- **Delibera Arera ARG/com 104/10** (e successive modifiche e integrazioni) dell'8 luglio 2010, *Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali*, pubblicata sul sito www.arera.it in data 12 luglio 2010;
- **Legge 13 agosto 2010, n. 136** - *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* - pubblicata in GU n. 196 del 23 agosto 2010;
- **Delibera Arera 574/2013/R/gas** (e successive modifiche e integrazioni) del 12 dicembre 2013 - *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG): approvazione della Parte I Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - RQDG* - pubblicata sul sito www.arera.it;
- **Delibera Arera 501/2014/R/com** (e successive modifiche e integrazioni) del 16 ottobre 2014 - *Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane* - pubblicata sul sito www.arera.it in data 20.10.2014;
- **Delibera Arera 485/2015/R/eel** (e successive modifiche e integrazioni) del 14 ottobre 2015 - *Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico* - pubblicata sul sito www.arera.it in data 19 ottobre 2015;

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

- **Delibera Arera 102/2016/R/com** (e successive modifiche e integrazioni) del 10 marzo 2016 - *Regolazione della voltura nel settore gas e modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 398/2014/R/eel* - pubblicata sul sito www.arera.it in data 11 marzo 2016;

- **Delibera Arera 223/2016/R/gas** (e successive modifiche e integrazioni) del 12 maggio 2016 - *Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020* - pubblicata sul sito www.arera.it in data 13 maggio 2016;

- **Delibera Arera 302/2016/R/COM** (e successive modifiche e integrazioni) del 09 giugno 2016, *Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura*, pubblicata sul sito www.arera.it in data 10 giugno 2016;

- **"TIC"**: è il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (2016-2019) approvato con Delibera Arera n. 654/2015 (e successive modifiche e integrazioni) del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito www.arera.it in data 28 dicembre 2015;

- **"TIF"**: è il Testo Integrato Fatturazione, approvato con Delibera Arera 463/2016/R/com (e successive modifiche e integrazioni) del 4 agosto 2016, pubblicato sul sito www.arera.it in data 5 agosto 2016;

- **"TILP"**: è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai Clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), approvato con Delibera Arera n. 278/07 (e successive modifiche e integrazioni) del 31 ottobre 2007, pubblicata in GU n.284 Supplemento Ordinario n. 255 del 6 dicembre 2007;

- **"TIME"**: è il Testo Integrato Misura Elettrica (2016-2019), approvato con Delibera Arera 654/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito www.arera.it in data 28 dicembre 2015;

- **"TIMG"**: è il Testo integrato morosità gas, approvato con Delibera Arera Arg/Gas n. 99/11, (e successive modifiche e integrazioni) del 21 luglio 2011, Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas. Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato energia elettrica, pubblicata sul sito www.arera.it in data 29 luglio 2011;

- **"TIMOE"**: è il Testo Integrato morosità elettrica, approvato con Delibera Arera 258/2015/R/com (e successive modifiche e integrazioni) del 29 maggio 2015, pubblicato sul sito www.arera.it in data 4 giugno 2015;

- **"TIQE"**: è il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016 – 2023 approvato con Delibera Arera 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015 (e successive modifiche e integrazioni), pubblicata sul sito www.arera.it in data 22 dicembre 2015;

- **"TIQV"**: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale approvato con Delibera Arera ARG/com 413/2016 (e successive modifiche e integrazioni) del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito www.arera.it in data 22 luglio 2016;

- **"TIS"**: è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06), approvato con Delibera Arera ARG/elt 107/09 (e successive modifiche e integrazioni) del 30 luglio 2009, pubblicata in GU n. 211 dell'11 settembre 2009, Supplemento Ordinario n. 171;

- **"TIT"**: è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (2016-2019) approvato con Delibera Arera n. 654/2015 (e successive modifiche e integrazioni) del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito www.arera.it in data 28 dicembre 2015;

- **"TIV"**: è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con Delibera Arera n. 156/07 (e successive modificazioni e integrazioni) del 27 giugno 2007, pubblicata in GU n. 164 Supplemento Ordinario 161 del 17 luglio del 2007;

- **"TIVG"**: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con Delibera Arera ARG/ gas n. 64/09 (e successive modificazioni e integrazioni) del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito www.arera.it in data 4 giugno 2009.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Il Contratto si intende concluso in seguito all'accettazione da parte del Cliente della Proposta contrattuale di HERA COMM.

2.2 Con riferimento alla fornitura di gas, se il Contratto è concluso da un Cliente per il quale il Distributore competente ha in precedenza eseguito uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione, anche in relazione ad un PDR diverso da quello per il quale richiede l'attivazione, l'attivazione della fornitura è subordinata, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TIMG, al pagamento, da parte del Cliente, degli importi dovuti.

2.3 Hera Comm, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del TIMG, ha facoltà di revocare l'attivazione della fornitura di gas; a tal fine, il Distributore competente comunicherà ad HERA COMM le seguenti informazioni: a) se il PDR risulta chiuso per morosità; b) il mercato di provenienza del Cliente; c) l'accessibilità o meno del PDR; d) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventual-

mente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione; e) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da Hera Comm.

2.4 Hera Comm, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del TIMOE, ha facoltà di revocare l'attivazione della fornitura di energia elettrica; a tal fine, il Distributore competente comunicherà ad HERA COMM le seguenti informazioni: a) se il POD risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del punto; d) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da Hera Comm; e) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da Hera Comm.

2.5 Qualora, in seguito al ricevimento delle informazioni di cui ai commi 2.3 e 2.4, HERA COMM eserciti le facoltà ivi previste, la Proposta contrattuale si intende revocata e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

ART. 3 - OGGETTO - EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

- CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI FORNITURA

3.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o gas, in base a quanto indicato dal Cliente nella Scheda Tecnica, per usi non domestici.

3.2 L'efficacia del presente contratto resta subordinata:

- al collegamento dei punti di fornitura indicati nella Scheda Tecnica alle reti di distribuzione locale;

- all'attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento, nel caso di fornitura di energia elettrica;

- all'attivazione del servizio di distribuzione, nel caso di fornitura di gas.

3.3 HERA COMM provvede, per la fornitura di gas presso i PDR indicati nella Scheda Tecnica, a stipulare il contratto di vettoramento con il Distributore locale.

3.4 In relazione alla fornitura di energia elettrica, il Cliente conferisce ad HERA COMM mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. a stipulare il contratto di trasporto con il Distributore locale, nonché il contratto di dispacciamento con TERNA S.p.a., e l'autorizza, ai sensi dell'art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società controllanti il mandatario o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata.

3.5 Il Cliente conferisce altresì a HERA COMM mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il Distributore del contratto di connessione. HERA COMM provvede, direttamente o tramite società controllanti il mandatario o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata, per la fornitura di energia elettrica presso i POD indicati nella Scheda Tecnica, a richiedere al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto del TIQE; rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all'aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica dei gruppi di misura, alle disattivazioni. Si precisa che, nei casi particolarmente dettagliati all'art. 81.3 del TIQE, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore competente.

3.6 Con riferimento alla fornitura di gas, HERA COMM provvede, per i PDR oggetto del presente contratto, a richiedere al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Sezione III del RQDG; rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni e riattivazioni. In seguito a sospensione per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione della fornitura direttamente al Distributore competente.

3.7 HERA COMM è altresì autorizzata dal Cliente ad essere destinataria del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore locale.

3.8 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono ritenersi irrevocabili da parte del Cliente fino a detta data. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

3.9 Nel caso di Switching, la fornitura sarà attivata compatibilmente con le tempistiche previste dalla delibera 487/2015 per il servizio energia elettrica e dalla Delibera 138/04 in relazione al servizio gas.

3.10 Nel caso di attivazione di un nuovo POD o PDR di uno precedentemente disattivo e in caso di voltura, la fornitura sarà avviata secondo le tempistiche definite nel TIQE per il servizio energia elettrica e definite nel RQDG per il servizio gas.

3.11 Gli effetti del presente contratto, valevole per i punti di fornitura comunicati dal Cliente, decorrono dal giorno dell'avvenuta attivazione della fornitura dei servizi energetici - come indicato nella Scheda Tecnica - e il contratto si intende a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di entrambe le Parti disciplinata dall'art. 4. Qualora la decorrenza della fornitura non sia compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto di energia elettrica e/o di distribuzione di gas, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che HERA COMM comunicherà al Cliente tramite posta ordinaria presso l'indirizzo di fatturazione indicato nella Scheda Tecnica. Qualora la modifica della data di attivazione non sia imputabile a HERA COMM (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tale causa può consistere nella subordinazione dell'efficacia del Contratto al pagamento da parte del Cliente delle morosità pregresse) la stessa non è responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente, derivanti dal rinvio dell'attivazione della fornitura.

3.12 Se i dati relativi alla potenza disponibile indicati dal Cliente nella Scheda Tecnica sono difformi da quelli in possesso del Distributore competente, HERA COMM applicherà il dato come risultante al Distributore.

SERVIZIO A MERCATO LIBERO**ART. 4 - RECESSO UNILATERALE**

4.1 Il Cliente può recedere senza oneri dal presente contratto con un preavviso di almeno 9 (nove) mesi. Qualora tutti i punti di fornitura energia elettrica del Cliente siano connessi in bassa tensione e/o, in relazione al gas, i consumi del Cliente siano non superiori a 200.000 Smc/anno, se il Cliente recede dal Contratto al fine di cambiare fornitore, può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, rilasciando al nuovo fornitore procura ad esercitare il recesso in suo nome e per suo conto verso HERA COMM.

4.2 Se il Cliente recede dal Contratto senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura di energia elettrica e/o gas, il Cliente deve inviare apposita comunicazione mediante raccomandata a.r. indirizzata ad HERA COMM, Via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) che consenta di accertare la data del ricevimento e deve riportare gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui si desidera recedere oltre al recapito presso il quale deve essere inviata la fattura finale di chiusura. In seguito al ricevimento della comunicazione di recesso, HERA COMM inoltra al Distributore competente richiesta di chiusura del contatore di energia elettrica e/o gas.

4.3 HERA COMM può recedere senza oneri dal presente contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante raccomandata a.r. che consenta di accertare la data del ricevimento.

4.4 Il termine di preavviso del recesso di cui agli articoli 4.1 e 4.3 decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte rispettivamente del venditore e del Cliente.

4.5 Ai sensi della Delibera 302/2016, il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto, rilascia ad HERA COMM apposita procura a recedere, per suo conto ed in suo nome, dal contratto con il venditore uscente.

ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE

5.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 6, vengono applicate le condizioni economiche di vendita indicate nell'Offerta Economica scelta dal Cliente e indicata nella Scheda Tecnica. Relativamente alla fornitura di energia elettrica, con riferimento al TILP pubblicato ed aggiornato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ai siti trattati orari o per fasce orarie, viene applicato il prezzo articolato secondo il profilo scelto dal Cliente, mentre ai siti trattati monorari ai fini della disciplina del dispacciamento viene applicato un prezzo monorario, anche a fronte di preferenza, da parte del Cliente, del profilo "123". Nel caso in cui, in corso di contratto, il trattamento del sito al fine della disciplina del dispacciamento venga modificato da monorario ad orario o per fasce orarie, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, si applica il prezzo per fasce.

5.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico di HERA COMM e senza facoltà di rivalsa; di essi viene data evidenza in fattura.

5.3 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, il Cliente si impegna, in conformità alle disposizioni e alle tempistiche che sono stabilite dalle autorità competenti, a rilasciare a HERA COMM, o terzo da essa designato, i necessari mandati e/o deleghe e/o dichiarazioni di interesse per la partecipazione alle procedure di allocazione, sia su base annua sia per periodi temporali inferiori per la partecipazione alle procedure di allocazione di diritti connessi alla capacità produttiva in ambito nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo l'energia CIP 6 di cui all'art.3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79) e dei diritti relativi alla capacità di interconnessione con l'estero e della capacità di trasporto in ambito nazionale (siano essi diritti di utilizzazione fisici e/o diritti connessi alla valorizzazione sui mercati elettrici di dette capacità). Il rilascio dei mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse di cui sopra presuppongono il completo trasferimento dei relativi diritti a HERA COMM, o terzo da essa designato, il cui valore è da intendersi compreso nei corrispettivi di vendita di cui all'art.5.1; le eventuali assegnazione dei diritti di cui al comma precedente, pertanto, non determinano alcuna variazione delle condizioni economiche pattuite. HERA COMM, qualora il Cliente non rispetti gli impegni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art.14.

5.4 Relativamente alla fornitura di gas, oltre a quanto previsto all'art. 5.1, sono posti a carico del Cliente, salvo diverse ed esplicite indicazioni riportate nell'Offerta Economica:

a) la quota di vendita al dettaglio, di cui all'art. 7.1 del TIVG che per ogni PDR assumerà i valori (soggetti ad aggiornamenti normativi stabiliti dall'Autorità) previsti dalla Tabella 1 per i PDR di cui all'art. 2.3, lett. b) della medesima delibera, gli oneri aggiuntivi di trasporto compresi nelle componenti "QOA" di cui all'art. 11 dell'allegato A al "TIVG" e "QTMCV" di cui all'art. 6.2 comma c) dell'allegato A al "TIVG", nonché componenti di eventuale successiva introduzione applicata sul medesimo servizio; HERA COMM si riserva inoltre di applicare al Cliente, previa comunicazione scritta, ogni altra componente tariffaria positiva introdotta nell'ambito delle condizioni economiche di tutela; b) la componente "QT" di cui all'art. 8 del "TIVG", a copertura dei costi di trasporto; la componente "QS" di cui all'art. 9 del "TIVG", a copertura dei costi di stoccaggio; i costi di distribuzione e misura del gas, così come definiti all'art.10 del "TIVG".

5.5 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, oltre a quanto previsto all'art. 5.1, sono posti a carico del Cliente, salvo diverse ed esplicite indicazioni riportate nell'Offerta Economica, i corrispettivi:

a) relativi alle perdite di energia in rete;

b) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento sostenuti da HERA COMM, applicato in misura fissa ed invariabile per l'intera durata contrattuale definiti dalle condizioni economiche di vendita indicate nell'Offerta Economica scelta dal Cliente;

c) a copertura degli oneri di trasmissione, distribuzione e misura di cui alla Delibera n. 654/15;

d) relativi al servizio di dispacciamento, come previsti dalla Delibera n.111/06. Con riferimento alle forniture in bassa tensione, viene inoltre applicato il corrispettivo DISPBt di cui al "TIV";

e) relativi agli oneri e maggiorazioni di sistema previsti per il mercato libero (componenti "A_{scs}", "A_{rim}", "UC₃", "UC₆"), ai sensi della delibera n. 654/15;

f) il corrispettivo PCV a remunerazione delle attività commerciali, di cui all' art. 10.1, lettera b) del "TIV";

g) eventuali oneri a carico di HERA COMM, introdotti dalle Autorità competenti e finalizzati al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/ CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999) e successive modificazioni e integrazioni. Il Cliente si impegna a corrispondere a HERA COMM tali corrispettivi con le modalità e nella misura stabilite dalle suddette disposizioni.

5.6 Gli elementi essenziali di spesa saranno riassunti nella Bolletta sintetica; qualora il Cliente lo ritenesse necessario, può richiedere gli Elementi di Dettaglio rivolgendosi allo Sportello Clienti più vicino o contattando il numero verde 800.999.700 o inoltrando richiesta scritta in Via Molino Rosso 8 40026 Imola (BO). Le singole voci che compongono gli importi fatturati in bolletta saranno descritte nella Guida alla Lettura e nel Glossario pubblicati sul sito www.heracomm.com.

5.7 L'Offerta Economica scelta dal Cliente è valida per l'intera durata contrattuale. Il Cliente ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa Offerta Economica, secondo le modalità e alle condizioni stabilite e comunicate di volta in volta da HERA COMM.

5.8 Nel caso in cui tra i requisiti previsti dall'Offerta Economica vi sia la fornitura congiunta di energia elettrica e gas e qualora durante il periodo di vigenza del contratto il Cliente rinunci ad uno dei due servizi per qualsiasi motivo diverso dal cambio di Fornitore, al restante servizio continuano ad essere applicate le condizioni economiche previste dalla medesima offerta; HERA COMM si riserva comunque la facoltà di recedere dall'altro servizio oppure di proporre nuove condizioni economiche.

5.9 Il Cliente corrisponde i corrispettivi economici per l'erogazione del servizio di connessione dell'energia elettrica così come previsti dal TIC. In particolare, HERA COMM applica il contributo in quota fissa previsto dal Distributore, a copertura degli oneri amministrativi, attualmente pari a 26,13 euro e soggetti a variazione per provvedimenti dell'Arera per le seguenti prestazioni: nuova attivazione, voltura e subentro, aumento e riduzione di potenza, alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale, passaggi di tensione, connessioni plurime e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione. Inoltre, analogamente a quanto previsto dal vigente TIV, HERA COMM applica al Cliente un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 23,00 euro per le seguenti prestazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): attivazione della fornitura di un nuovo POD o di uno precedentemente disattivato, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura, disattivazione e riattivazione di un POD a seguito di morosità, variazione di potenza e/o di tensione di un punto già attivo su richiesta del Cliente. Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore (switching). HERA COMM applica il contributo, previsto dal Distributore, attualmente pari a 25,42 euro (e soggetti a variazione per provvedimenti dell'Arera) in caso di riallacciamento e distacco delle utenze stagionali a carattere ricorrente, così come previsto dal TIC. Tale contributo è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la telegestione.

5.10 Con riferimento ai contratti di fornitura gas, HERA COMM, in caso di nuove attivazioni, volture e subentri applica a carico del Cliente un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 25,00 euro. Al Cliente sono, altresì, addebitati tutti i contributi di competenza del Distributore (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: interventi di attivazione e disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, sospensione e riattivazione della fornitura per morosità del Cliente). Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore (switching).

ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

6.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente contratto. I consumi del Cliente sono comunicati a HERA COMM dal Distributore locale che ha la responsabilità dell'attività di misura sia per l'energia elettrica che per il gas.

6.2 Relativamente all'energia elettrica, in ottemperanza al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure.

Il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura nei casi in cui i punti siano trattati monorari; in particolare: a) almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.12. I Clienti titolari di POD trattati monorari, nonché i clienti titolari di POD trattati per fasce oppure trattati orari nei cui confronti siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi, possono comunicare anche l'autolettura del contatore, comunicandola ad HERA

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

COMM secondo le modalità riportate in fattura; l'autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione.

Al momento dell'acquisizione dell'autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, HERA COMM comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.

6.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al "TIVG", il Distributore è tenuto ad effettuare un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l'anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l'anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l'anno; d) per i PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.

6.4 I Clienti titolari di un PDR con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, possono comunicare anche l'autolettura del contatore, comunicandola ad HERA COMM secondo le modalità riportate in fattura; l'autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione.

Al momento dell'acquisizione dell'autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, HERA COMM comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.

6.5 Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell'eventuale possibilità di comunicare l'autolettura a HERA COMM, rilasciando una nota informativa cartacea. Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura accessibile, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui al comma 6.3, è dovuto, da parte del Distributore, un indennizzo pari a 35,00 euro, che HERA COMM corrisponde nella prima fattura utile.

6.6 Nel caso in cui HERA COMM non disponga dei consumi di gas in tempo utile ai fini della fatturazione, HERA COMM procede a fatturazione d'acconto dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici del Cliente, dandone evidenza in fattura e fermo restando il successivo conguaglio.

6.7 Relativamente all'energia elettrica e al gas, per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente nella Scheda Tecnica.

6.8 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il distributore competente accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi ed HERA COMM al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

7.1 La prima fattura viene emessa entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di attivazione del contratto ed è relativa ai consumi effettuati dall'attivazione del servizio; successivamente, le fatture sono emesse, con riferimento ai consumi di ogni mese, con periodicità mensile.

HERA COMM si riserva la facoltà di non emettere fatture per importi inferiori a 10,00 euro, che verranno sommati agli importi delle successive fatture.

7.2 In relazione all'energia elettrica e al gas, ciascuna fattura verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine di cui sopra, il venditore riconosce al Cliente un indennizzo automatico in occasione della prima fattura utile, così determinato, ai sensi del TIF: a) 6 € per un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine, con maggiorazione di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 giorni solari dal termine; b) 40 € se la fattura viene emessa in un tempo compreso tra 46 e 90 giorni solari dal termine; c) 60 € se la fattura viene emessa in un tempo superiore a 90 giorni solari dal termine.

7.3 La fattura, anche quando include uno o più servizi, viene inviata tramite Posta Elettronica Certificata (d'ora in poi "PEC") all'indirizzo comunicato dal Cliente all'atto di sottoscrizione della Richiesta di Attivazione, oppure, ove non disponibile, quello dichiarato dallo stesso al Registro delle Imprese, agli Ordini Professionali e/o all'Agenzia per l'Italia Digitale. Se l'invio tramite PEC non è tecnicamente possibile, la fattura viene inviata in formato cartaceo. Al momento della disponibilità del servizio HERA COMM, previa comunicazione al cliente attraverso messaggio in fattura, invia la fattura tramite PEC.

7.4 I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro la data di scadenza e con le modalità indicate in fattura; il periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data di scadenza non è inferiore a 20 (venti) giorni.

7.5 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari o postali, oppure utilizzando l'Addebito Diretto SEPA indicato nel modulo di accettazione della Proposta contrattuale e modificabile in qualsiasi momento, su richiesta del Cliente. Altre modalità pagamento sono indicate nel sito www.heracomm.com o in fattura.

7.6 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.

7.7 Nel caso in cui il Cliente sia soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010, HERA COMM si assume l'onere della tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando al Cliente gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

7.8 HERA COMM non addebita al Cliente alcuna somma a titolo di deposito cauzionale.

7.9 In caso di cessazione della fornitura il venditore recapiterà al Cliente la fattura di chiusura entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno della cessazione e, in caso di ritardo, HERA COMM riconoscerà al Cliente nella medesima fattura di chiusura un indennizzo automatico, nella misura di 4 € nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine entro cui HERA COMM è tenuta ad emettere la fattura. Successivamente l'importo è maggiorato di 2 € ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

ART. 8 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER RITARDATO PAGAMENTO

8.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso.

8.2 HERA COMM, trascorsi inutilmente non meno di 20 (venti) giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito, HERA COMM indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, decorrente a partire dalla data di emissione o di invio della comunicazione di costituzione in mora, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la fornitura può essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

8.3 Con riferimento al gas, trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della raccomandata o, alternativamente, 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, HERA COMM procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni, all'invio al Distributore competente della richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG. Nel caso in cui l'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, HERA COMM può richiedere al Distributore competente, previa comunicazione raccomandata al Cliente, l'"Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna" decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente stesso nel caso quest'ultimo non renda possibile l'esecuzione della Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall'avvenuta Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, e persistendo la morosità, HERA COMM ha facoltà di risolvere il contratto e di richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa per morosità. L'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna comporta sempre l'immediata risoluzione del contratto. In entrambi i casi HERA COMM procede al recupero coattivo del credito.

Il Cliente si assume comunque l'obbligo di consentire al Distributore competente l'accesso ai locali dove è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento del Cliente medesimo.

8.4 In relazione al gas, in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, HERA COMM sarà tenuta a trasmettere all'impresa di distribuzione, se questa ne farà richiesta: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; c) copia della risoluzione del contratto con il Cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte dello stesso; d) copia del contratto di fornitura o copia dell'ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

8.5 Con riferimento all'energia elettrica, trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della raccomandata o, alternativamente, 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, HERA COMM procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni, ad inoltrare al Distributore competente richiesta di sospensione della fornitura. Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall'avvenuta sospensione, e persistendo la morosità, HERA COMM ha facoltà di risolvere di diritto il contratto e di procedere al recupero coattivo. Nel caso di Clienti in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, viene effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente finale, il Distributore competente effettua la sospensione della fornitura.

Nel caso in cui l'intervento sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, HERA COMM può richiedere al Distributore Competente, previa comunicazione raccomandata al Cliente, l'"Interruzione della fornitura di energia elettrica", decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente. Se l'intervento di Interruzione della fornitura ha esito positivo, il Distributore competente rimuove dal Contratto di trasporto e disaccoppiamento di HERA COMM il relativo punto di prelievo. In seguito alla sospensione e/o Interruzione della fornitura, HERA COMM ha facoltà di procedere al recupero coattivo del credito.

8.6 Con riferimento all'energia elettrica e al gas, HERA COMM non può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura al cliente nei seguenti casi: a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 8.2 o non siano stati rispettati i termini di cui all'art. 8.5; b) il Cliente abbia comunicato a HERA COMM l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità indicate dalla stessa; c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) HERA COMM non abbia provveduto a fornire una risposta mo-

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

tivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore competente; e) HERA COMM non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto relativo a conguaglio o fatturazione anomala di consumi (alla condizione che l'importo anomalo sia superiore a 50 (cinquanta) euro e il reclamo non sia stato inviato dal cliente oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo); f) la morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità.

8.7 Con riferimento all'energia elettrica e al gas, HERA COMM corrisponde al Cliente un indennizzo pari a: a) 30,00 (trenta) euro se la fornitura di energia elettrica e/o gas è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art.8.5, nonostante il mancato invio della costituzione in mora; b) 20,00 (venti) euro nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e/o gas sia stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 8.5, nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; 3) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

8.8 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

8.9 Con riferimento all'energia elettrica, in caso di disattivazione e riattivazione di un POD a seguito di morosità, esclusi i casi di cui all'art. 8.7, HERA COMM ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità. HERA COMM, applica, quindi, il contributo, previsto dal Distributore, attualmente pari a 25,42 euro (e soggetti a variazione per provvedimenti dell'Araera) in caso di disattivazione e attivazione a seguito di morosità, riduzione di potenza a seguito di morosità, così come previsto dal TIC. Tale contributo è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la telegestione. Inoltre, HERA COMM applica il contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 23,00 euro, analogamente a quanto previsto dal TIV. Il contributo in quota fissa pari a 23,00 euro è dovuto anche nel caso in cui si proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa viene richiesto una sola volta.

8.10 Con riferimento al gas, esclusi i casi di cui all'art. 8.7, HERA COMM può applicare, in caso di disattivazione e riattivazione a seguito di morosità, il contributo previsto dal listino del Distributore competente.

ART. 9 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

9.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, HERA COMM, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

9.2 HERA COMM, a norma dell'art. 6 del D.lgs 231/2002, se il ritardo nel pagamento è imputabile al Cliente, ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

9.3 HERA COMM addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

9.4 In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte da HERA COMM per la tutela dei propri diritti.

ART. 10 - UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA

10.1 È fatto divieto di rivendita o cessione dei servizi energetici venduti al Cliente.

10.2 I servizi energetici forniti non possono essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel contratto.

ART. 11 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

11.1 In caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica e/o del gas, di manomissione, di alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, in deroga a quanto riportato al 8.3 e al 8.5 HERA COMM può richiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui al 8.2.

11.2 Il Distributore competente determina il consumo di energia elettrica e/o di gas su accertamenti tecnici insindacabili.

11.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a HERA COMM o a terzi.

ART. 12 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

12.1 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura; le richieste del Cliente sono inoltrate da HERA COMM al Distributore competente; se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui possono essere addebitate in fattura. In ogni caso HERA COMM fornisce comunicazione scritta contenente l'esito della verifica.

12.2 Nel caso in cui il gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi secondo la normativa vigente ed HERA COMM al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.

12.3 Nel caso in cui il gruppo di misura sia manomesso o quando manchi ogni riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato da il Distributore competente su accertamenti tecnici.

ART. 13 - INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO

13.1 La fornitura dei servizi energetici è erogata con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà di HERA COMM, o patti speciali con il Cliente.

13.2 HERA COMM non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, diminuzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio quali ad esempio manutenzioni. Laddove possibile, HERA COMM provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo.

13.3 In relazione all'energia elettrica, Terna SpA è responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale e il Distributore è responsabile della distribuzione fino al POD del Cliente. Pertanto, HERA COMM non è responsabile dei problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica al POD, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). HERA COMM non risponde quindi dei danni subiti dal Cliente a causa di tali problemi tecnici.

13.4 In nessuno dei casi indicati al punto 13.2 e 13.3, il Cliente ha diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

14.1 Il Fornitore può sospendere la fornitura e risolvere di diritto il presente contratto con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata, al verificarsi di almeno uno dei casi descritti agli artt. 8, 10, e 11, e in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture. Il mancato pagamento delle fatture consentirà, inoltre, ad HERA COMM il diritto di richiedere anche il pagamento di quanto ancora dovuto comprensivo degli interessi maturati ai sensi dell'art. 9.

14.2 In tali casi il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

14.3 Il presente contratto si intende altresì risolto di diritto nel caso di interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente, ovvero di trasferimento del Cliente ad altro indirizzo di fornitura.

14.4 HERA COMM si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui, in ogni momento nel corso della fornitura, verifichi che il Cliente non risulti essere, ad insindacabile giudizio del Fornitore, in possesso dei requisiti di rating, di affidabilità economica, patrimoniale o finanziaria richiesti dal Fornitore.

14.5 Con solo riferimento al servizio energia elettrica, in caso di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente ad inadempimenti di cui all'art. 8, laddove il Cliente scelga un venditore diverso da HERA COMM, la stessa si può avvalere di richiesta di indennizzo al Sistema indennitario di cui alla Delibera n. 191/09.

ART. 15 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

15.1 In applicazione delle previsioni del titolo IV del TIQV, HERA COMM è tenuta al rispetto dei seguenti livelli specifici di qualità: 1) Tempo di rettifica di fatturazione per fatture già pagate dal Cliente o per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione; 2) Tempo di rettifica di doppia fatturazione; 3) Risposta motivata ai reclami scritti.

15.2 Dalla data della richiesta del Cliente: 1) la rettifica di fatturazione deve essere eseguita entro il tempo massimo di 90 giorni solari; 2) la rettifica di doppia fatturazione deve essere eseguita entro 20 giorni solari; 3) la risposta motivata ai reclami scritti deve essere fornita entro 40 giorni solari.

15.3 Se lo standard specifico di qualità non è rispettato per cause non dovute a: forza maggiore, ritardi del Distributore a mettere a disposizione dati tecnici richiesti da HERA COMM, responsabilità di terzi o a cause non dovute al Cliente stesso, HERA COMM è tenuta a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a 25,00 euro. L'indennizzo non è dovuto: 1) relativamente ai reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese della fornitura di energia elettrica di cui all'art. 53, comma 53.6 del TIQV; 2) al Cliente finale a cui sia stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello stesso livello specifico di qualità; 3) in caso di reclami per i quali non sia possibile identificare il Cliente finale perché non contenenti le informazioni minime di cui all'art. 16.1 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

15.4 In applicazione del TIQV HERA COMM è altresì tenuta al rispetto del seguente livello generale di qualità: 1) Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni. La percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari deve essere pari al 95% delle pratiche ricevute.

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

ART. 16 - RECLAMI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

16.1 Il Cliente può inoltrare a HERA COMM un reclamo o una richiesta di informazioni in forma scritta indirizzati ai canali di contatto indicati in fattura e sul sito www.gruppohera.it, oppure a HERA COMM Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO), purché sia possibile accertare la data del ricevimento del reclamo e/o della richiesta di informazioni.

Sul sito è possibile scaricare il modulo reclamo. Il Cliente può inoltrare reclamo scritto o richiesta di informazioni senza utilizzare tale modulo alla condizione che la comunicazione contenga i seguenti elementi: nome e cognome del reclamante, indirizzo di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazioni, il codice alfanumerico identificativo del POD e/o PDR ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente ed una breve descrizione dei fatti contestati e tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto verificatosi; è necessario indicare anche il recapito postale se diverso da quello di fornitura.

16.2 Per i reclami in forma scritta HERA COMM, in ottemperanza al TIQV, invia in forma scritta al Cliente una risposta motivata al reclamo entro i termini previsti dall'art. 15.2.

16.3 In caso di reclami, in forma scritta, relativi all'importo addebitato nella fattura, HERA COMM, riscontrata la fondatezza del reclamo, provvede ad inviare risposta scritta ed a rettificare la fattura nei tempi e secondo le modalità previste dall' art. 15.2. Nel caso in cui il reclamo non dia diritto ad alcuna rettifica il Cliente è tenuto a pagare l'importo già richiesto oltre gli interessi di mora dalla scadenza della fattura ed eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati da HERA COMM come previsto dall'art. 9 e comunicati al Cliente nella fattura successiva o con apposito avviso.

16.4 In caso di reclamo inerente alla fatturazione, di una richiesta di rettifica di fatturazione o di una richiesta di informazione che interessi la fatturazione, HERA COMM provvede ad inviare gli Elementi di Dettaglio nei termini di cui all'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

16.5 Il Cliente energia elettrica in bassa e/o media tensione e il Cliente gas in bassa pressione può ricorrere gratuitamente anche alla procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti Energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono disponibili sul sito <http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm>

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

17.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente il foro competente in via esclusiva è quello di Bologna.

ART. 18 - COMUNICAZIONI

18.1 Ogni comunicazione relativa al contratto deve essere rivolta ai canali di contatto indicati in fattura oppure in forma scritta ad HERA COMM Via Molino Rosso 8 Imola (BO), fatto salvo i casi in cui vengano richieste al Cliente specifiche modalità di comunicazione espressamente indicate nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.

ART. 19 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

19.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse sono considerate prevalenti. Per autorità competenti si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli organi statali o autorità amministrative indipendenti (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, etc.).

ART. 20 - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO

20.1 Il presente contratto si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le autorità competenti vorranno definire. Si intendono automaticamente inserite nel contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.

20.2 HERA COMM avrà il diritto di modificare le condizioni riportate nell'Offerta Economica per giustificato motivo, ogni qualvolta vi sia una sostanziale modifica normativa o un mutamento sostanziale delle condizioni di mercato relative all'approvvigionamento del gas naturale e dell'energia elettrica ovvero della vendita ai clienti finali e che, in entrambi i casi, sia incompatibile con il contratto o con i presupposti economici in base ai quali il contratto è stato concluso. In tal caso, HERA COMM sarà tenuta a darne comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente. Salva prova contraria, suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di HERA COMM. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione a HERA COMM tramite lettera raccomandata a.r. o fax, con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese. In caso di mancata comunicazione delle variazioni unilaterali di contratto, con le modalità e nei termini sopra descritti, al Cliente è dovuto un indennizzo pari a 30,00 (trenta) euro. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

21.1 La fornitura dei servizi energetici è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente contratto ed effettuata da HERA COMM in ottemperanza alle disposizioni previste dalle Autorità competenti.

21.2 L'Offerta Economica prevale sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto, laddove discordanti.

21.3 Nessuna delle Parti può cedere il contratto a terzi, senza il preventivo consenso del contraente ceduto. Limitatamente a HERA COMM, non è considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante.

ART. 22 - COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DA HERA COMM NELL'ANNO 2016/2017

Fonti primarie utilizzate (percentuale)	Anno 2016	Anno 2017
Fonti rinnovabili	19,30%	9,03%
Carbone	20,34%	19,67%
Gas naturale	50,48%	61,03%
Prodotti petroliferi	1,03%	1,07%
Nucleare	4,67%	5,07%
Altre fonti	4,17%	4,14%

ART. 23 - COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016/2017 - FONTE: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI (GSE)

Fonti primarie utilizzate (percentuale)	Anno 2016	Anno 2017
Fonti rinnovabili	38,85%	36,60%
Carbone	15,47%	13,75%
Gas naturale	37,97%	42,34%
Prodotti petroliferi	0,79%	0,75%
Nucleare	3,78%	3,68%
Altre fonti	3,14%	2,88%

"Ai sensi della delibera 223/2016/R/gas chiunque utilizza, anche occasionalmente, il gas metano fornito tramite reti, beneficia automaticamente di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas". Per approfondimenti sulla copertura assicurativa si può contattare lo Sportello per il consumatore al Numero verde 800.166.654 oppure con le modalità indicate nel sito www.arera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia è reperibile sul sito www.gruppohera.it oppure sul sito www.cig.it oppure rivolgendosi direttamente al più vicino Sportello Clienti.

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO “ANALISI DEI CONSUMI”

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto (di seguito il Contratto) si applicano le seguenti definizioni:

- Servizi Hera On Line (di seguito “Portale SOL”): sono i Servizi On Line del Gruppo Hera raggiungibili all'indirizzo <https://servizionline.gruppohera.it> ai quali il Cliente, previa apposita registrazione, potrà accedere 7 gg su 7, 24 h al giorno, per poter gestire le proprie forniture e accedere ai servizi del presente Contratto;
- Cliente: è il soggetto che ha sottoscritto con Hera Comm un contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas a mercato libero aderendo all'Offerta, così come definita all'art. 3 del Contratto;
- Credenziali accesso SOL: indicano l'account del Cliente sul Portale SOL costituito dalla username e password, ottenute in fase di registrazione;
- Fornitura Energy: è il contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale sottoscritto con Hera Comm;
- Offerta: è l'Offerta Economica per i servizi energetici a mercato libero di Hera Comm per cui è previsto il Servizio;
- Piattaforma Analisi Consumi: è l'interfaccia web disponibile tramite il Portale SOL che consente l'accesso al servizio on line di Analisi dei Consumi;
- HERA Report di Analisi: è una funzionalità del Servizio, così come definito all'art. 2 del Contratto, che consente al Cliente di ricevere un report di riepilogo dei consumi analizzati. Le specifiche funzionalità sono descritte al paragrafo “Funzionalità del Servizio”;
- Servizio: è il servizio di Hera Comm di “Analisi dei Consumi”.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha per oggetto il servizio di Hera Comm di “Analisi dei Consumi”, costituito dall'accesso da parte del Cliente alla Piattaforma Analisi Consumi e dall'invio di report periodici (di seguito, nella loro totalità, denominati per brevità il “Servizio”). Il Servizio è teso a consentire al Cliente di acquisire una maggior consapevolezza sui propri consumi energetici e di adottare scelte di consumo votate ad un maggior risparmio energetico.

ART. 3 - CONDIZIONI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio sarà reso solamente per i Clienti che hanno sottoscritto l'offerta di fornitura di energia elettrica e/o gas (l'Offerta) che lo prevede, per tutti i POD/PdR per i quali l'Offerta stessa è stata attivata. Il Contratto è da considerarsi funzionalmente collegato alla Fornitura Energy.

Il Servizio sarà attivato dalla data di attivazione della Fornitura Energy collegata all'Offerta: qualora, per un qualsiasi motivo la Fornitura Energy venisse sospesa e/o cessasse, anche il Servizio verrà sospeso e/o cesserà.

Il primo Report di analisi e l'accesso alla Piattaforma di Analisi dei Consumi saranno disponibili decorsi almeno 20 giorni dalla data di attivazione della Fornitura Energy.

ART. 4 - FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio consiste:

- nell'invio al Cliente di report periodici (i Report) in formato cartaceo e/o digitale, con la stessa frequenza con cui viene inviata la bolletta per la Fornitura Energy, contenenti un'analisi sull'andamento nel tempo dei consumi ed il calcolo di alcuni indicatori specifici.

I report analizzeranno i consumi fatturati di energia elettrica e/o gas del Cliente.

A tal fine il Cliente, in fase di adesione all'Offerta, dovrà comunicare i seguenti dati:

- Numero di occupanti: è il numero delle persone che occupano stabilmente l'edificio oggetto della Fornitura Energy;
- Superficie: è la superficie calpestabile dell'edificio oggetto della Fornitura Energy espressa in metri quadrati;
- Indirizzo di spedizione report: è l'indirizzo mail dell'invio elettronico della bolletta o dell'anagrafica o l'indirizzo di spedizione delle fatture cartacee indicato dal Cliente nel modulo di Richiesta Attivazione della Fornitura Energy al quale saranno inviati i Report.

I Report non hanno valore fiscale e non sostituiscono la bolletta, che rimane l'unico documento valido dal quale scaturiscono gli obblighi di pagamento a carico del Cliente: eventuali anomalie riscontrate nei Report non costituiscono elemento per la sospensione dei pagamenti della Fornitura Energy e del canone di servizio, come indicato al successivo art. 5.

4.1 Piattaforma Analisi dei Consumi

La Piattaforma è disponibile tramite interfaccia web per pc e/o mobile accedendo al Portale SOL e cliccando su un apposito link. Dalla Piattaforma il Cliente potrà consultare i Report di analisi ricevuti e navigare tra i dati disponibili per costruire la propria analisi on line. La Piattaforma si aggiornerà ogni volta che sarà disponibile un aggiornamento di dati di consumo fatturato.

ART. 5 - CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO

A fronte della disponibilità del Servizio il Cliente dovrà corrispondere ad Hera Comm un canone fisso giornaliero (di seguito “Canone”) per la disponibilità del Servizio per singolo POD/PdR, secondo quanto riportato nelle “Condizioni economiche del Servizio” inserite all'interno dell'Offerta. Gli importi del Canone verranno fatturati, con esplicita indicazione separata, nella bolletta relativa alla Fornitura Energy.

ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO

L'efficacia del Servizio avrà decorrenza dall'attivazione della Fornitura Energy e termine alla cessazione della stessa, salvo recesso di Hera Comm da esercitarsi con apposita comunicazione con un preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

Il Cliente è il solo responsabile dell'utilizzo diretto o indiretto del Servizio e dovrà tenere indenne Hera Comm da ogni responsabilità, pretesa, reclamo, causa o azione derivante da o in qualunque modo connesse all'utilizzo del Servizio. Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo del Servizio anche in caso di uso da parte di terzi che per qualunque motivo, con o senza autorizzazione del Cliente, accedano al Portale SOL con le Credenziali di accesso del Cliente. Il Cliente dovrà collaborare con Hera Comm per ottemperare agli adempimenti legislativi e normativi, laddove necessari, per l'espletamento del Servizio.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DI HERA COMM

Hera Comm garantisce che il Servizio viene fornito in conformità alle leggi e in generale alla normativa applicabile. E' esclusa ogni responsabilità di Hera Comm per l'interruzione, per la sospensione o per il malfunzionamento del Servizio dovuti a cause indipendenti dalla volontà della stessa, quali a titolo identificativo e non esaustivo l'interruzione, la sospensione o il malfunzionamento dell'operatività della rete internet o delle infrastrutture utilizzate del Cliente.

ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi di cui all'art. 5 saranno fatturati da Hera Comm al Cliente all'interno della bolletta di energia elettrica e/o gas relativa alla Fornitura Energy: il Canone del Servizio sarà applicato giornalmente a partire dalla data di attivazione della Fornitura Energy. Per le condizioni di “Fatturazione” e “Pagamenti” si rimanda a quanto stabilito all'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto della Fornitura Energy.

ART. 10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Hera Comm potrà sospendere il Servizio mediante l'inibizione al Cliente dell'accesso alla Piattaforma di Analisi dei Consumi:

- nel caso di sospensione della Fornitura Energy per morosità;
- nel caso di mancato pagamento del Canone fatturato.

L'erogazione del Servizio riprenderà non appena il Cliente avrà adempiuto agli obblighi di pagamento.

ART. 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alla legge italiana. Per ogni eventuale controversia tra Hera Comm e il Cliente inerente l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto, è competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o il domicilio elettivo del Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.